

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Presentazione al Parlamento della relazione sullo stato di attuazione della legge sulla parità scolastica e del decreto ministeriale concernente il superamento delle norme del decreto legislativo n. 297 del 1994 sulle scuole non statali) .	8
Missioni vevolevoli nella seduta del 4 novembre 2003	3		
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3		
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche (Annunzio)	4	(Sezione 4 – Iniziative normative per l'estensione dei benefici della proroga della « Tremonti-bis » a tutto il territorio nazionale) ..	8
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 5 – Ritardi nelle procedure di rimborso dell'IVA a favore delle imprese creditrici)	12
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4		
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	4		
Atti di controllo e di indirizzo	5	Disegno di legge n. 4233 ed abbinata proposta di legge n. 2967	13
Interrogazioni	6	(Sezione 1 – Questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità)	13
(Sezione 1 – Iniziative per permettere alle organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto scuola di partecipare alla campagna per le elezioni per il rinnovo delle RSU)	6	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	14
(Sezione 2 – Iniziative volte a garantire valorizzazione e tutela ai docenti vicari) .	7	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	14
		(Sezione 4 – Articolo 1)	15
		(Sezione 5 – Articolo 2)	15
		(Sezione 6 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	15

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 7 – Articolo 4 e relative proposte emendative)	16	(Sezione 14 – Articolo 11 e relative proposte emendative)	22
(Sezione 8 – Articolo 5 ed annessa tabella) ...	17	(Sezione 15 – Articolo 12 e relative proposte emendative)	23
(Sezione 9 – Articolo 6)	18	(Sezione 16 – Articolo 13 e relativa proposta emendativa)	24
(Sezione 10 – Articolo 7)	18	(Sezione 17 – Articolo 14 e relativa proposta emendativa)	24
(Sezione 11 – Articolo 8, annessa tabella e relative proposte emendative)	18	(Sezione 18 – Articolo 15 e relative proposte emendative)	25
(Sezione 12 – Articolo 9 e relativa proposta emendativa)	20	(Sezione 19 – Articolo 16 e relative proposte emendative)	26
(Sezione 13 – Articolo 10 e relative proposte emendative)	20		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 4 novembre 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Ermerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Rizzo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tortoli, Trantino,

Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 novembre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TUCCILLO: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni bancarie » (4453);

MAGNOLFI ed altri: « Introduzione dell'articolo 2082-*bis* del codice civile, concernente la regolamentazione della figura della coimprenditrice » (4454).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PERROTTA ed altri: « Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme per la concessione di ricompense al valor civile » (4236) *Parere della V Commissione.*

X Commissione (Attività produttive):

LION: « Disposizioni per la realizzazione di aree destinate alla frequentazione

con “animali da compagnia” » (4069) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

XI Commissione (Lavoro):

MANINETTI e ANNA MARIA LEONE:
« Disciplina del lavoro dipendente prestato all'estero » (4365) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e X*.

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche.

Con lettera pervenuta il 29 ottobre 2003, la procura della Repubblica presso il tribunale di Siracusa ha trasmesso una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche relative – tra le altre – a conversazioni del deputato Giuseppe Gianni, nell'ambito di un procedimento penale (il n. 11941/01). La domanda è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 7).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 3 novembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per la zona industriale di Trieste (EZIT) per gli esercizi 2001 e 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 189).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 30 ottobre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni BOCCHINO ed altri n. 1/00137 e Antonio LEONE ed altri n. 1/00138, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 22 gennaio 2003 e alla risoluzione in Assemblea Sergio ROSSI ed altri n. 6/00046, modificata, accolta e approvata nella medesima seduta, concernenti il disagio economico nel Mezzogiorno.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e X (Attività produttive, commercio e turismo), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 3 novembre 2003, ha trasmesso il documento concernente il « Budget dello Stato per l'anno 2004 », predisposto dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per le politiche di bilancio (doc. CLVIII, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al con-

ferimento di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alle sotto indicate Commissioni:

alla XII Commissione permanente (Affari sociali), nell'ambito del Ministero della salute:

al dottor Walter BERGAMASCHI, l'incarico di direttore della direzione generale del sistema informativo;

al dottor Giuseppe CELOTTO, l'incarico di direttore della direzione generale dell'organizzazione, del bilancio e del personale;

al dottor Claudio DE GIULI, l'incarico di direttore della direzione generale per i rapporti con l'Unione europea per i rapporti internazionali;

alla dottoressa Magda FOSSATI, l'incarico di presidente del collegio di direzione del servizio di controllo interno;

al dottor Roberto IADICICCO, l'incarico di direttore della direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali;

al dottor Nello MARTINI, l'incarico di direttore della direzione generale dei farmaci e dispositivi medici;

al dottor Claudio MASTROCOLA, l'incarico di direttore della direzione generale risorse umane e professioni sanitarie;

al dottor Romano MARABELLI, l'incarico di direttore della direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti;

al dottor Fabrizio OLEARI, l'incarico di direttore della direzione generale della prevenzione sanitaria;

al dottor Filippo PALUMBO, l'incarico di direttore della direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici;

alla dottoressa Paola PULGA LEGGIO, l'incarico di direzione della segreteria generale del consiglio superiore di sanità;

al dottor Giovanni ZOTTA, l'incarico di direttore della direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica;

alla XI Commissione permanente (Lavoro):

ai dottori Ludovico ANSELMI, Bruna BAGALINO, Emanuele CARABOTTA e Alberico VERNAGLIA, l'incarico di componenti del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

ai dottori Daniela CARLÀ e Michele PISANELLO, l'incarico di componenti del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

ai dottori Arturo CERILLI, Luigi DEL GIACCO, Saverio Sebastiano PARLATO e Paolo VALLETTA, l'incarico di componenti del collegio dei sindaci dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);

ai dottori Antonino GALLONI e Analisa VITTORE, l'incarico di componenti del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

alla V Commissione permanente (Bilancio), i seguenti incarichi di studio nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

ai dottori Roberto FINVOLA, Antonella MANNO GENTILI e Dina MEZZASALMA VARANI;

alla XIII Commissione permanente (Agricoltura):

al dottor Antonio SCHETTINO, la conferma dell'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Iniziative per permettere alle organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto scuola di partecipare alla campagna per le elezioni per il rinnovo delle RSU)

A) Interpellanza

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:

in data 7 agosto 1998 veniva sottoscritto, dall'Aran e dai rappresentanti delle confederazioni sindacali Cisl, Cgil, Uil, Confsal, Cisl, Rdb-Cub e Ugl, l'accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

in data 7 luglio 2003 l'Aran e le organizzazioni e confederazioni sindacali Cgil scuola, Cisl scuola, Uil scuola, Snals-Confsal, Federazione nazionale Gilda-Unams, Cgil, Cisl, Uil e Confsal hanno sottoscritto un protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) del comparto scuola e la tempistica delle procedure elettorali;

dall'inizio del mese di ottobre 2003 sono state avviate le procedure elettorali nelle diverse istituzioni scolastiche italiane e il 20 ottobre 2003 era previsto l'annuncio delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie;

in numerose istituzioni scolastiche i dirigenti stanno rifiutando di concedere assemblee sindacali per la presentazione delle liste alle organizzazioni o confederazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto scuola;

tale atteggiamento, di fatto, costituisce una limitazione della democrazia sindacale e limita il diritto del personale docente ed Ata di poter conoscere le posizioni e proposte delle diverse organizzazioni sindacali per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie e di poter scegliere a quale assemblea prendere parte nell'esercizio della libertà sindacale –:

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per rimuovere tale discriminazione e permettere anche alle organizzazioni e confederazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto scuola di partecipare alla campagna per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, a parità di condizione con le altre organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale della scuola;

se non ritenga di dover impartire indicazioni urgenti agli uffici scolastici regionali ed ai dirigenti scolastici, al fine di permettere lo svolgimento di assemblee sindacali per la presentazione delle liste per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie anche alle organizzazioni o confederazioni sindacali non firmatarie

del contratto collettivo nazionale del comparto scuola.

(2-00920) « Titti De Simone ».

(8 ottobre 2003)

(Sezione 2 – Iniziative volte a garantire valorizzazione e tutela ai docenti vicari)

B) Interrogazione

MAZZUCA POGGIOLINI. *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha assunto, di fronte al Parlamento, al mondo sindacale e alla pubblica opinione, l'impegno a sostenere la condizione degli operatori scolastici in una così delicata fase di mantenimento e miglioramento della scuola italiana, in relazione agli *standard* di qualità reclamati dalla comunità nazionale e internazionale;

si va evidenziando la situazione di disagio nella quale versa la scuola, interessata da tagli degli organici e delle risorse per il prossimo triennio, mortificata nella partecipazione reale ai processi di rinnovamento e depotenziata rispetto alla stessa attuazione dell'autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, di ricerca e di sviluppo;

numerose fonti di origine sindacale ritengono che sia imminente un intervento per abolire gli esoneri ed i « semiesoneri » dei docenti collaboratori del dirigente scolastico con funzioni vicarie, attualmente previsti dall'articolo 459 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

un siffatto intervento misconoscerebbe la funzione dei docenti vicari, che è quella di incrementare la qualità dei servizi di conduzione ed organizzazione della scuola a vantaggio di tutta la comunità, ed impoverirebbe l'autonomia scolastica e le sue potenzialità di sviluppo, isolando, di fatto, la figura del dirigente scolastico e

rendendone maggiormente gravose le condizioni di lavoro, traducendosi, inoltre, in un'ulteriore frattura tra funzione docente e funzione dirigente nella scuola;

i docenti vicari sono gravati da sovraccarico di lavoro, specialmente negli istituti polivalenti, a tipologia complessa, con dislocazione su più plessi o succursali, anche in conseguenza delle nuove norme sul dimensionamento delle scuole, che implicano l'aumento del numero di classi e degli studenti per classe;

numerose forze sociali e associazioni professionali della scuola hanno da tempo avanzato forti richieste per una maggiore valorizzazione e tutela dei docenti vicari, per i quali si richiederebbe una più ampia diffusione dell'esonero intero, di regola accordato solo in presenza di almeno cinquanta classi;

vi sono tutte le condizioni per ritenere che sia in corso il tentativo, da parte di autorevoli ambienti ministeriali, di stravolgere direzione, conduzione e organizzazione della scuola pubblica italiana —:

se vi sia impegno e consapevolezza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri rispetto ai problemi che affliggono il mondo scolastico;

se il Governo intenda trovare immediata ed adeguata soluzione per restituire serenità alle istituzioni scolastiche e portare a compimento la fase di attuazione dell'autonomia, messa a serio rischio negli ultimi due anni, ponendo rimedio agli incidenti tecnici di percorso, approntando i provvedimenti di competenza, le direttive specifiche o qualsivoglia strumento normativo si renda necessario, per stroncare residue quanto tenaci resistenze centralistiche e burocratiche e per garantire alle scuole le necessarie condizioni organizzative per la propria quotidiana attività;

se il Ministro interrogato intenda garantire la valorizzazione delle funzioni dei docenti vicari, mantenendo ed estendendo lo strumento degli esoneri e dei « semiesoneri », nonché favorendo, nelle sedi opportune, ulteriori controprestazioni, a li-

vello professionale ed economico, per il ruolo svolto all'interno dello *staff* docente di direzione e di gestione. (3-01942)

(13 febbraio 2003)

(Sezione 3 – Presentazione al Parlamento della relazione sullo stato di attuazione della legge sulla parità scolastica e del decreto ministeriale concernente il superamento delle norme del decreto legislativo n. 297 del 1994 sulle scuole non statali)

C) Interrogazione

SASSO, CAPITELLI e GRIGNAFFINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Per sapere – premesso che:

il comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica prevede: « Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie, approssimandovi la suddetta scadenza del terzo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge » –:

entro quale termine saranno presentati al Parlamento sia la prevista relazione sullo stato di attuazione, sia il decreto

ministeriale concernente il superamento delle preesistenti disposizioni presenti nel testo unico citato. (3-02581)

(28 luglio 2003)

(Sezione 4 – Iniziative normative per l'estensione dei benefici della proroga della « Tremonti-bis » a tutto il territorio nazionale)

D) Interrogazioni

NICOLA ROSSI, ROBERTO BARBIERI, CABRAS, MAURANDI, FINOCCHIARO, LUMIA, BORRELLI, CIALENTE, LOLLI, MARIOTTI, BOVA, MANCINI, MINNITI, OLIVERIO, BONITO, CALDAROLA, D'ALEMA, PIGLIONICA, ROSSIELLO, ROTUNDO, SASSO, ADDUCE, LUONGO, SINISCALCHI, CENNAMO, CHIAROMONTE, MARONE, PETRELLA, RANIERI, DE LUCA, ALBERTA DE SIMONE e DIANA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Per sapere – premesso che:

l'articolo 5-*sexies* (Investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi) della legge 21 febbraio 2003, n. 27, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, proroga agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 (per gli investimenti immobiliari fino al 31 luglio 2004) le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (cosiddetta « Tremonti-bis ») a favore delle sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale;

mentre tali comuni situati nelle regioni meridionali (colpiti dal terremoto in

Molise e dall'eruzione dell'Etna) risultano essere poche decine, i comuni del Nord appartenenti a sei regioni (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), colpiti dalle alluvioni del novembre 2002 e beneficiari di tale disposizione, risultano essere 1.643, cioè il 40 per cento dei comuni di queste regioni;

dei predetti benefici usufruiranno non solo le aziende effettivamente danneggiate dagli eventi calamitosi (peraltro già rimborsate dei danni subiti tramite uno stanziamento di 700 milioni di euro), ma tutte le aziende dei territori comunali interessati;

la norma citata penalizzerà gli investimenti nel Mezzogiorno favorendo quelli nel Nord: basti pensare, infatti, che su 1.546 comuni della Lombardia, ben 731 usufruiranno di tale beneficio;

la penalizzazione degli investimenti nelle aree meridionali è tanto più significativa in quanto, mentre nel Mezzogiorno le agevolazioni previste da altre disposizioni sono assegnate con complesse graduatorie, al Nord esse saranno erogate con un meccanismo automatico gestito direttamente dalle aziende stesse;

l'intervento in oggetto potrebbe violare le regole europee della concorrenza; inoltre, non essendo il provvedimento stato notificato ai competenti servizi della Commissione europea, si potrebbe profilare un'infrazione alle norme del Trattato di Nizza, in particolare degli articoli 87 e 88;

il Presidente della regione Campania, onorevole Antonio Bassolino, in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto, anche al fine di garantire il rispetto delle norme europee, di estendere i benefici a tutte le aree del Paese —:

se il Ministro interrogato condivide tali preoccupazioni per gli investimenti nelle aree meridionali, nonché quelle relative al rispetto delle norme europee concernenti la concorrenza, e, in caso

affermativo, quali iniziative normative intenda assumere per estendere i benefici della proroga della « Tremonti-bis » a tutto il territorio nazionale. (3-02041)

(6 marzo 2003)

BOCCIA e DE FRANCISCIS. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5-*sexies* del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dispone — a valere sulle maggiori entrate recate dalle disposizioni contenute nella medesima legge — la proroga delle misure agevolative di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (cosiddetta « legge Tremonti-bis »), fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001;

la proroga opera limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale;

per gli investimenti immobiliari la proroga delle agevolazioni riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, comunque entro il 31 luglio 2004;

la cosiddetta « Tremonti-bis » è stata ed è una delle misure di incentivazioni fiscali che caratterizza la politica del Governo, a partire dalla manovra dei « cosiddetti 100 giorni »;

ancora oggi, purtroppo, a causa dell'inadempimento del Governo, non è possibile valutarne l'impatto sull'economia, i

costi in termini di minori entrate fiscali di tale misura e quali siano le categorie professionali e produttive ripartiti per aree geografiche ad averne maggiormente tratto beneficio;

la proroga della « Tremonti-*bis* » e la sua cumulabilità con lo strumento del credito di imposta è uno degli impegni sottoscritti dal Governo con il Patto per l'Italia per sostenere i programmi di investimento delle piccole aziende;

il Governo disattende i propri impegni perché circoscrive il provvedimento ai territori colpiti dai recenti eventi calamitosi, che sono risultati essere in larga misura ubicati nelle zone del Centro-Nord;

il Patto per l'Italia, al contrario, inseriva la proroga della « Tremonti-*bis* » e la sua cumulabilità con il credito di imposta specificamente nel capitolo sul Mezzogiorno, in cui è indispensabile stimolare gli investimenti e l'occupazione dell'artigianato e delle piccole imprese;

la norma contenuta nel decreto-legge, al contrario, penalizzerà gli investimenti nel Mezzogiorno favorendo quelli nel Nord: infatti i comuni meridionali che soddisfano i requisiti per ottenere le risorse sono poche decine, mentre i comuni del Nord beneficiari delle disposizioni saranno circa 1.643;

tale penalizzazione per gli investimenti nelle aree meridionali è comunque in linea con la politica di questo Governo, che ha burocratizzato le agevolazioni previste da altre disposizioni, in primo luogo il credito d'imposta per le assunzioni e per gli investimenti, assoggettandole a complessi *iter* procedurali e a tetti di spesa;

al contrario, al Nord le risorse disposte dal decreto legge n. 282 del 2002 saranno erogate con un meccanismo automatico gestito direttamente dalle aziende stesse;

il medesimo decreto-legge prevede al comma 3 dell'articolo 5-*bis* che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni conte-

nute relative a concordati e condoni siano destinate prioritariamente ad interventi di ricostruzione per le calamità naturali verificatesi nel 2002;

la disposizione, in mancanza di indicazioni circa le modalità applicative e di indirizzo, potrebbe non trovare applicazione legislativa, anche in considerazione del fatto che le risorse a cui dovrebbe attingere sono le medesime messe a copertura della proroga della « Tremonti-*bis* »;

si profila, quindi, un duplice utilizzo delle maggiori entrate in questione: uno selettivo, riguardante, in particolare, il Nord che utilizza lo strumento della « Tremonti-*bis* », e un altro esteso a tutto il territorio nazionale, dunque più equo, che tuttavia potrebbe rimanere lettera morta —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per evitare che, a seguito della citata disposizione e di altri provvedimenti di analoga impostazione, venga meno l'interesse delle imprese ad investire nel Sud, con la conseguenza che, mantenendo frenata l'economia meridionale, si rallenta la crescita dell'intero Paese;

quali iniziative normative il Ministro interrogato intenda assumere per estendere i benefici della proroga della « Tremonti-*bis* » a tutto il territorio nazionale;

con quali modalità applicative e con quali criteri distributivi i comuni danneggiati da calamità naturali verificatesi nel corso del 2002 potranno accedere alle risorse, così come stabilito dal comma 3 dell'articolo 5-*bis* del suddetto decreto.

(3-02097)

(20 marzo 2003)

ALBERTA DE SIMONE. — *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per le politiche comunitarie.* — Per saper — premesso che:

la *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 2003, n. 126, ha reso noto l'elenco dei

comuni ai quali è stata prorogata la cosiddetta « Tremonti-*bis* »;

dei 1610 comuni agevolati, solamente una piccola manciata appartiene al Mezzogiorno del nostro Paese;

la stampa nazionale ha dedicato ampio spazio alle vicende relative alla cosiddetta « Tremonti-*bis* », la legge n. 383 del 2001, finalizzata ad agevolare gli investimenti effettuati tra il 1o luglio 2001 e il 31 dicembre 2002, ed alla sua proroga fino al 31 luglio 2004, avvenuta tramite decreto convertito in legge nel febbraio 2003 per oltre 1600 comuni danneggiati dalle calamità del 2002, tra le quali il terremoto del Molise e l'eruzione dell'Etna (legge n. 27 del 21 febbraio 2003);

motivo di tanto interesse e di vivace polemica è l'aver scoperto, ancora prima della pubblicazione, che dietro un burocratico elenco di decreti ministeriali, si celava un'agevolazione riservata a sei regioni del Nord: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;

il ministero dell'economia e delle finanze sottolineava che le agevolazioni non andavano alle intere regioni, ma soltanto a piccoli comuni danneggiati dalle piogge insistenti del 2002;

l'elenco dei comuni non è stato reso noto fino al 3 giugno 2003, tanto che il Commissario europeo Monti aveva chiesto al Governo italiano di integrare la scarsa documentazione fornita, in risposta alla denuncia presentata dal Presidente della regione Campania, onorevole Antonio Bassolino;

i piccoli comuni che, secondo il Governo, nel 2002 hanno subito danni paragonabili al terremoto in Molise sono Milano, Torino, Genova e Venezia, tra i capoluoghi di regione, e poi Alessandria, Bergamo, Como, Cremona, Gorizia, La Spezia, Lecco, Mantova, Pordenone, Ravenna, Rimini, Savona, Sondrio, Varese e Verbania, tra i capoluoghi di provincia;

la Lombardia vede agevolati 852 comuni, il Piemonte 347, la Liguria 162, il Friuli 102, l'Emilia-Romagna 76, il Veneto 71;

nel resto d'Italia sono agevolati soltanto alcuni comuni nelle province di Campobasso, Catania, Foggia, Lucca, Pistoia, Ragusa e Vibo Valentia;

le agevolazioni non vanno ad imprese danneggiate, ma ad aziende, artigiani e professionisti che decidono di fare nuovi investimenti in quelle aree e non in altre;

oltre al Presidente della regione Campania, hanno fatto sentire la loro protesta anche quasi tutti i presidenti regionali della Confapi del Centro-Sud, guidati da Dario Scaella, e il presidente di Confindustria, Antonio D'Amato, che ha sottolineato l'iniustizia del provvedimento ed ha fatto notare che i suoi stabilimenti si trovano tutti, sia al Nord che al Sud, in comuni non agevolati;

l'agevolazione consiste nella possibilità di scaricare dalle imposte il 50 per cento degli investimenti realizzati per la quota in aumento rispetto alla media dei precedenti cinque anni;

dal momento che i comuni agevolati sono quasi tutti del Nord, si configura un trattamento fiscale differenziato nel territorio nazionale che è vietato dalle norme comunitarie, perché porta una distorsione della concorrenza, in questo caso a favore delle zone più ricche del Paese;

all'inganno derivante dalle violazioni delle disposizioni europee si è aggiunta la beffa per i cittadini meridionali di vedersi definire razzisti da un esponente del Governo italiano, il Ministro Castelli —:

se i Ministri interrogati vogliono garantire che il Governo correggerà quella che, ad avviso dell'interrogante, appare una palese violazione normativa, prima che l'Italia abbia un'ulteriore bocciatura dalla Commissione europea Monti. (3-02819)

(3 novembre 2003)

(ex 5-02073 del 10 giugno 2003)

(Sezione 5 – Ritardi nelle procedure di rimborso dell’IVA a favore delle imprese creditrici)

E) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. – *Al Ministro dell’economia e delle finanze.* – Per sapere – premesso che:

il mondo delle imprese vive una condizione di disagio e di preoccupazione per il mancato rimborso, da parte dello Stato, di tredici miliardi di euro per crediti Iva;

è evidente che le aziende, nel loro divenire finanziario, coltivano la legittima aspettativa di incassare tale voce di credito;

l’aspettativa era legata, dal punto di vista della ragionevolezza delle previsioni, ai tempi medi del rimborso da parte dello Stato;

è intuitivo che il ritardo produce un grave danno per il mondo delle imprese che non possono contare su risorse finanziarie legittimamente previste –:

se non ritenga di dover attivare senza indugio il meccanismo e le procedure del rimborso Iva in favore delle imprese creditrici, al fine di evitare un affanno finanziario derivante dalla ragionevole aspettativa delle aziende di incasso di tali crediti in un arco temporale ormai consolidatosi nel tempo e dunque ragionevolmente prevedibile. (3-02069)

(13 marzo 2003)

DISEGNO DI LEGGE: SOSPENSIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO OBBLIGATORIO DI LEVA E DISCIPLINA DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN FERMA PREFISSATA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL CONSEGUENTE COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA DI SETTORE (4233) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: MINNITI ED ALTRI (2967)

(A.C. 4233 – Sezione 1)

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE
PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 16 del disegno di legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, la totalità dei posti messi annualmente a concorso sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale;

il primo comma dell'articolo 51 della Costituzione prevede che «tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge»;

l'articolo 3 della Costituzione sancisce che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese »;

il primo comma dell'articolo 4 della Costituzione sancisce che «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto »;

l'articolo 16, comma 1, del provvedimento in esame opera una implicita esclusione dei candidati che non siano volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, dal concorso per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo « militare » della Croce rossa;

tale esclusione se può apparire ragionevole in relazione al concorso per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, non lo è, invece, rispetto all'accesso alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa (corpi che non prevedono l'uso delle armi);

in particolare, il requisito previsto al comma 1 dell'articolo 16 del provvedimento in esame comporterebbe l'automa-

tica esclusione dal concorso di quei candidati che, per motivi di coscienza o in ragione delle proprie convinzioni religiose, etiche, morali, umanitarie, filosofiche, politiche, o per altre motivazioni analoghe, non abbiano effettuato il servizio militare, determinando così un'irragionevole limitazione all'accesso ai pubblici uffici: se è vero, infatti, che l'articolo 51, primo comma, della Costituzione rinvia alla legge ordinaria per la determinazione dei requisiti necessari ad essere ammessi ai pubblici uffici, è altrettanto vero che l'esercizio della discrezionalità legislativa in materia deve pur sempre svolgersi nei limiti della ragionevolezza e della non arbitrarietà delle scelte compiute (sentenze n. 127 del 1996, n. 108 del 1994);

inoltre, l'accesso alla carriera nelle Forze di polizia attraverso l'obbligo della leva volontaria costituisce un elemento di discriminazione nei confronti del personale femminile in quanto i requisiti fisici di ammissione nelle Forze armate sono diversi e più penalizzanti di quelli previsti per le Forze di polizia (ad esempio relativamente al requisito della statura, previsto per le Forze armate e non dalla Polizia di Stato) e perché i posti per il personale femminile nelle Forze armate sono limitati, mentre la stessa restrizione non vige per le Forze di polizia;

sotto questo profilo, pertanto, il contenuto del requisito previsto nell'articolo 16 del disegno di legge in esame appare contrastante con il divieto costituzionale di arbitrarie discriminazioni nell'accesso ai pubblici uffici, in quanto comporta la pregiudiziale esclusione da determinati impieghi pubblici in ragione di elementi di apprezzamento di scelte effettuate dal candidato sulla base di proprie profonde convinzioni, comunque tutelate dal diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 4233-A.

n. 1. Deiana, Mascia.

(A.C. 4233 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4233 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 22, comma 2, le parole: comma 1 siano sostituite dalle seguenti: comma 1, corredato di relazione tecnica, ;

sia soppresso l'articolo 27;

all'articolo 30, comma 1, dopo la parola: riduzione, siano aggiunte le seguenti: delle proiezioni per l'anno 2005;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.1 e 3.2 Angioni, 8.1 Minniti, 8.2 e 8.3 Bricolo, 8.4 Deiana, 10.1 e 10.2 Bricolo, 12.1 Minniti, 12.2 Deiana, 13.1 e 14.1 Minniti, 15.1 Molinari, 15.2 Minniti, 15.3 Deiana, 16.1, 16.2 e 16.4 Minniti, 16.3 Molinari, 16.5 Cossiga, 16.6

Zanella, 16.7, 16.8, 16.9 e 16.10 Bricolo, 16.11 Deiana, 16.12 Minniti, 17.1 Molinari, 17.2 Bricolo, 17.3 Deiana, 18.1 Bricolo, 18.2 Deiana, 19.1 Bricolo, 25.1 Zanella e sugli articoli aggiuntivi 8.01 Molinari, 8.02 Deiana, 10.01 Ruzzante, 11.01 Deiana, 11.02 Pisa, 15.01 Minniti, 15.02 Deiana, 16.01 Molinari, 16.02 Deiana, 26.01 Molinari, 26.02 Minniti, 26.03 Molinari, 26.04 e 26.05 Minniti, 26.07 Molinari, 26.08 Deiana, 26.09 Minniti, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4233 – Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Sospensione del servizio di leva).

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è sostituito dal seguente:

« 1. Il servizio di leva è sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2005. Nell'anno 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti ».

(A.C. 4233 – Sezione 5)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

(Modifiche alla ripartizione delle consistenze del personale volontario di truppa delle Forze armate).

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga VSP della colonna ESERCITO, il numero: « 44.496 » è sostituito dal seguente: « 56.281 »;

b) alla riga VFP della colonna ESERCITO, il numero: « 31.363 » è sostituito dal seguente: « 19.578 »;

c) alla riga VSP della colonna MARINA, il numero: « 9.400 » è sostituito dal seguente: « 10.000 »;

d) alla riga VFP della colonna MARINA, il numero: « 6.524 » è sostituito dal seguente: « 5.924 ».

(A.C. 4233 – Sezione 6)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

(Volontari in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono istituite le seguenti categorie di volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:

a) volontari in ferma prefissata di un anno;

b) volontari in ferma prefissata quadriennale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Volontari in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di un anno con la seguente: biennale.

3. 1. Angioni, Ruzzante, Minniti, Pinotti, Lumia, Pisa, Luongo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) volontari in ferma prefissata triennale;

3. 2. Angioni, Ruzzante, Minniti, Pinotti, Lumia, Pisa, Luongo.

(A.C. 4233 - Sezione 7)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO

ART. 4.

(Requisiti per il reclutamento).

1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore a diciassette anni compiuti e non superiore a venticinque anni;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;

f) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno.

g) esito negativo dei test sierologici per l'accertamento della tossicodipendenza;

h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il requisito della cittadinanza, di cui al comma 1, lettera *a)*, non è richiesto allo straniero o all'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, se dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO

ART. 4.

(Requisiti per il reclutamento).

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: diciassette fino alla fine della

lettera con le seguenti: diciotto anni compiuti e non superiore a trentadue anni.

4. 5. Deiana.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: diciassette anni con le seguenti: diciotto anni.

* **4. 1.** Ruzzante, Molinari, Minniti, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: diciassette anni con le seguenti: diciotto anni.

* **4. 2.** Cima, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: ovvero di procedimenti fino a: di pubbliche amministrazioni con le seguenti: passate in giudicato.

4. 6. Deiana.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: nonché dell'abuso sistematico di alcool.

4. 7. Ruzzante, Minniti, Pinotti, Pisa, Luongo, Rotundo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

4. 3. Bricolo, Rizzi, Luciano Dussin.

Al comma 2, sopprimere le parole: o all'apolide.

4. 4. Bricolo, Rizzi, Luciano Dussin.

(A.C. 4233 – Sezione 8)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4233 ED ANNESSA TABELLA A NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Rafferma).

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere rinnovato, a domanda, per un ulteriore anno.

2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata annuale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nella ferma quadriennale, prevista dalle disposizioni del capo III.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tabella A
(v. articolo 5, comma 1)

RIPARTIZIONE DELLE CONSISTENZE DEL PERSONALE NON
DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE NEGLI ANNI 2005 E 2006

Forze armate	Anno 2005	Anno 2006
Primi marescialli	14.578	14.023
Marescialli	50.784	50.311
Sergenti	11.353	12.633
Volontari in servizio permanente	33.176	35.853
Volontari in ferma breve/prefissata di quattro anni	34.550	32.571
Volontari in ferma prefissata di un anno	23.659	19.686

(A.C. 4233 – Sezione 9)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Modalità di reclutamento).

1. Le modalità di svolgimento del reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e dell'ulteriore rafferma annuale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

(A.C. 4233 – Sezione 10)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Stato giuridico e avanzamento).

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 22, ai

volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.

2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale ovvero comune di 1^a classe o aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.

(A.C. 4233 – Sezione 11)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4233 ED ANNESSA TABELLA B NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 8.

(Trattamento economico).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e

in rafferma annuale, di cui al presente capo, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero

dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.

Tabella B
(v. articolo 8, comma 1)

PAGHE GIORNALIERE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

GRADO	Misura percentuale riferita al valore giornaliero della retribuzione mensile relativa al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente
	Volontario in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale
Soldato, comune di 2 ^a classe, aviere	60 per cento
Caporale, comune di 1 ^a classe, aviere scelto	70 per cento
	Volontario in ferma prefissata quadriennale
Caporale, comune di 1 ^a classe, aviere scelto	70 per cento
Caporal maggiore, sottocapo, 1 ^o aviere	70 per cento

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Trattamento economico).

Al comma 1, sostituire le parole: una paga netta giornaliera determinata con le seguenti: uno stipendio mensile determinato.

* **8. 1.** Minniti, Molinari, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Al comma 1, sostituire le parole: una paga netta giornaliera determinata con le seguenti: uno stipendio mensile determinato.

* **8. 4.** Deiana.

Al comma 1, tabella B, apportare le seguenti modificazioni:

Volontario in ferma prefissata di un anno ed in rafferma annuale – Grado: Soldato, comune di 2^a classe, aviere: 70 per cento;

Volontario in ferma prefissata di un anno ed in rafferma annuale – Grado: Caporale, comune di 1^a classe, aviere scelto: 80 per cento;

Volontario in ferma prefissata quadriennale — Grado: Caporale, comune di 1^a classe, aviere scelto: 85 per cento;

Volontario in ferma prefissata quadriennale — Grado: Caporal maggiore, sottocapo, 1^o aviere: 90 per cento.

8. 2. Bricolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. A decorrere dalla medesima data, il valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente è elevato del 20 per cento.

8. 3. Bricolo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Premio di fine ferma). — 1. Al termine del servizio prestato nella ferma volontaria prefissata è corrisposto un premio di fine ferma il cui importo netto è determinato moltiplicando per il numero dei mesi di servizio prestato un terzo del trattamento stipendiale mensile spettante al volontario in servizio permanente.

* **8. 01.** Molinari, Minniti, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Premio di fine ferma). — 1. Al termine del servizio prestato nella ferma volontaria prefissata è corrisposto un premio di fine ferma il cui importo netto è determinato moltiplicando per il numero dei mesi di servizio prestato un terzo del trattamento stipendiale mensile spettante al volontario in servizio permanente.

* **8. 02.** Deiana.

(A.C. 4233 — Sezione 12)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Modalità d'impiego).

1. I volontari di cui al presente capo non possono essere impiegati in attività operative prima del compimento del diciottesimo anno di età.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Modalità d'impiego).

Al comma 1, dopo le parole: attività operative aggiungere le seguenti: o che comunque comportino l'uso delle armi.

9. 1. Ruzzante, Minniti, Pisa, Pinotti, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

(A.C. 4233 — Sezione 13)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle regioni dell'arco alpino).

1. Al fine di accrescere il numero degli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno tra i giovani residenti nelle regioni dell'arco alpino, questi ultimi sono destinati, nei limiti delle esigenze organiche e qualora lo richiedano, prioritariamente in unità alpine, fatte salve le esigenze operative e funzionali dell'Esercito.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle regioni dell'arco alpino).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. *(Incentivi addizionali per favorire nelle regioni dell'arco alpino il reclutamento volontario di personale da destinare al Comando truppe alpine e disposizioni per la formazione delle unità da questo dipendenti).* — 1. Al fine di accrescere il numero degli aspiranti soldati volontari in ferma annuale tra i giovani residenti nelle regioni dell'arco alpino, il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente norme e disposizioni derogatorie al regime generale previsto per la destinazione, il trattamento e la remunerazione dei militari in ferma volontaria annuale.

2. Nell'elaborazione del decreto legislativo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giovani provenienti dalle regioni dell'arco alpino svolgano il proprio servizio militare inquadrati in unità appartenenti al Comando truppe alpine, in località prossime a quelle di residenza e, comunque, all'interno della propria regione di provenienza;

b) prevedere che i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, in servizio presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, godano di emolumenti superiori fino alla misura del 30 per cento in più rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale per i militari della stessa categoria;

c) prevedere che i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, in servizio presso unità appartenenti al Comando truppe alpine,

possano usufruire di almeno due pernotti settimanali presso il proprio domicilio, fatte salve le esigenze operative connesse ad eventuali rischieramenti all'estero dei reparti di appartenenza;

d) prevedere, infine, dopo la cessazione del loro servizio, l'inserimento dei militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, già incorporati presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, nei ranghi di un'apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione delle autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali delle regioni dell'arco alpino eventualmente colpite da disastro. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età.

3. Nei reparti dipendenti dal Comando truppe alpine, il 75 per cento dei posti disponibili nella categoria dei volontari in ferma annuale viene assegnato dando precedenza alle domande di arruolamento inoltrate dai giovani residenti nelle regioni dell'arco alpino.

4. Per la copertura del restante 25 per cento, e comunque della parte riservata ai giovani provenienti dalle regioni dell'arco alpino che fosse rimasta scoperta, si considerano prioritariamente le domande inoltrate dai giovani residenti nei comuni montani non alpini e dagli iscritti al Club alpino italiano.

10. 1. Bricolo, Caparini, Rizzi, Guido Giuseppe Rossi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Qualora il numero dei volontari provenienti dalle regioni dell'arco alpino si riveli insufficiente a colmare almeno il 50 per cento degli organici delle unità dipendenti dal Comando truppe alpine entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad emanare entro i sei mesi successivi un decreto legislativo contenente norme e disposizioni derogatorie al regime generale

previsto per la destinazione, il trattamento e la remunerazione dei militari in ferma volontaria annuale.

3. Nell'elaborazione del decreto legislativo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giovani provenienti dalle regioni dell'arco alpino svolgano il proprio servizio militare inquadrati in unità appartenenti al Comando truppe alpine, in località prossime a quelle di residenza e, comunque, all'interno della propria regione di provenienza;

b) prevedere che i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, in servizio presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, godano di emolumenti superiori fino alla misura del 30 per cento in più rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale per i militari della stessa categoria;

c) prevedere che i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, in servizio presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, possano usufruire di ulteriori benefici non monetari, fatte salve le esigenze operative connesse ad eventuali rischieramenti all'estero dei reparti di appartenenza;

d) prevedere, infine, dopo la cessazione del loro servizio, l'inserimento dei militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, già incorporati presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, nei ranghi di un'apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione delle autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali delle regioni dell'arco alpino eventualmente colpite da disastro. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età.

10. 2. Bricolo, Caparini, Rizzi, Guido Giuseppe Rossi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. *(Incentivi per favorire il reclutamento nelle truppe alpine).* — 1. Ai

volontari di cui alla presente legge che hanno svolto il servizio nelle truppe alpine è rilasciato, all'atto del congedo, un attestato di merito del servizio prestato.

2. Sulla base di accordi stipulati con le regioni sedi di enti e reparti alpini, l'attestato di cui al comma 1 consente, nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio, il libero e gratuito accesso a musei, spettacoli, cinema, teatri e avvenimenti sportivi, in tutti gli impianti situati nella regione.

10. 01. Ruzzante, Angioni, Minniti, Pinotti, Lumia, Pisa, Luongo.

(A.C. 4233 — Sezione 14)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE

ART. 11.

(Reclutamento).

1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h) e degli ulteriori seguenti requisiti:

a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

b) età non superiore ai trent'anni compiuti;

2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di

cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.

3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'*iter* concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge.

4. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO III

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE

ART. 11.

(*Reclutamento*).

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (*Formazione alla pace*). — 1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce corsi di formazione sulle politiche di pace al fine di rendere

patrimonio comune di quanti svolgono il servizio militare volontario i contenuti dell'articolo 11 della Costituzione della Repubblica.

2. I corsi di cui al comma 1 sono frequentati dai volontari di cui alla presente legge entro i primi sei mesi dall'incorporazione.

11. 02. Pisa, Pinotti, Ruzzante, Minniti, Lucidi, Lumia, Angioni.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. All'atto del reclutamento, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, destina una quota non inferiore al 5 per cento del finanziamento stanziato per le missioni militari all'estero all'istituzione di corsi di formazione sulle politiche di pace, al fine di promuovere l'attività dell'esercito professionale come esercito fedele al principio dell'articolo 11 della Costituzione.

11. 01. Deiana.

(A.C. 4233 — Sezione 15)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(*Rafferma*).

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2 e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata quadriennale possono

essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni.

2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Rafferma).

Sopprimerlo.

* **12. 1.** Minniti, Molinari, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Sopprimerlo.

* **12. 2.** Deiana.

(A.C. 4233 – Sezione 16)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Modalità di reclutamento).

1. Le modalità di svolgimento dei concorsi di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e di ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

2. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria

annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

3. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 2 è stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Modalità di reclutamento).

Al comma 1, sopprimere le parole: e di ammissione alle ulteriori rafferme biennali.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole: ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali;

al comma 3, sopprimere le parole: , riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.

13. 1. Minniti, Molinari, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

(A.C. 4233 – Sezione 17)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Stato giuridico e avanzamento).

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 22, ai

volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.

2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1^a classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneità, possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1^o aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno dal giudizio di non idoneità, il volontario viene sottoposto a nuova valutazione.

3. A decorrere dal 1^o gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale conseguono il grado di 1^o caporal maggiore, o grado corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(Stato giuridico e avanzamento).

Al comma 1, sopprimere le parole: e in rafferma biennale.

14. 1. Minniti, Molinari, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

(A.C. 4233 – Sezione 18)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Trattamento economico).

1. A decorrere dal 1^o gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale

è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. A decorrere dal 1^o gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Trattamento economico).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: una paga netta giornaliera determinata con le seguenti: uno stipendio mensile determinato a partire da un minimo del quinto livello retributivo.

15. 3. Deiana.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: una paga netta giornaliera determinata con le parole: uno stipendio mensile determinato.

15. 1. Molinari, Minniti, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Sopprimere il comma 2.

15. 4. Deiana.

Al comma 2, sostituire le parole: 2010 ai volontari in rafferma biennale con le seguenti: 2006 ai volontari in ferma quadriennale con due anni di anzianità di servizio.

15. 2. Minniti, Molinari, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. (Alloggi di servizio). — 1. Il Ministro della difesa, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare a canone convenzionato in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e ai volontari di truppa in servizio permanente; la parte restante degli alloggi di cui al presente comma è assegnato dal comune territorialmente competente a cittadini e cittadine collocati utilmente nella graduatoria del bando di edilizia residenziale pubblica.

2. Il Ministro della difesa, d'intesa con i consigli centrali della rappresentanza militare delle Forze armate, adotta, con proprio decreto, un regolamento per l'assegnazione rinnovabile nel tempo e l'eventuale passaggio in proprietà degli alloggi ai soggetti di cui al comma 1, in ogni caso non prima che siano trascorsi dieci anni dall'assegnazione.

15. 02. Deiana.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. (Alloggi di servizio). — 1. Il Ministro della difesa, anche ricorrendo a

finanziamenti privati, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, può realizzare, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare, secondo le modalità previste dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, e del relativo regolamento di attuazione.

15. 01. (Testo modificato nel corso della seduta) Minniti, Molinari, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

(A.C. 4233 – Sezione 19)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA

ART. 16.

(Concorsi).

1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del per-

sonale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:

a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza;

3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 55 per cento per il profilo professionale di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

6) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza;

3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 45 per cento per il profilo professionale di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

6) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

7) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.

5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.

6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera *b)*, alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate

e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO IV

RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA

ART. 16.

(*Concorsi*).

Sopprimerlo.

- * **16. 6.** Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimerlo.

- * **16. 7.** Bricolo.

Sopprimerlo.

- * **16. 11.** Deiana.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2009.

- ** **16. 1.** Minniti, Molinari, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2009.

- ** **16. 10.** Bricolo.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle Forze di polizia fino a: vigili del fuoco con le seguenti: dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia di Stato.

Conseguentemente, al comma 4:

alla lettera a), sopprimere i numeri 4), 5) e 6);

alla lettera b), sopprimere i numeri 4), 5) e 6).

- 16. 2.** Minniti, Molinari Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Al comma 1, sostituire le parole da: militare, del Corpo fino a: i posti messi con le seguenti: del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 50 per cento dei posti messi annualmente a concorso e, per il reclutamento del personale delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare ed del Corpo militare della Croce Rossa, l'80 per cento dei posti messi.

- 16. 8.** Bricolo.

Al comma 1, sopprimere le parole: , del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, al comma 4:

alla lettera a), sopprimere il numero 5);

alla lettera b), sopprimere il numero 5).

- 16. 12.** Minniti, Molinari, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: i posti messi con le seguenti: il 50 per cento dei posti messi.

- 16. 9.** Bricolo, Rizzi.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: sono riservati aggiungere le seguenti: , nella misura massima del 75 per cento,

16. 3. Molinari, Minniti, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Sopprimere il comma 2.

16. 4. Minniti, Molinari, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 5).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il numero 5).

16. 5. Cossiga.

(Approvato)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. (Servizio civile nazionale). — 1. Al fine di fare salva l'equivalenza del servizio volontariamente prestato nel servizio civile nazionale, disciplinato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, secondo i principi espressi dalla Corte costituzionale nella giurisprudenza in materia, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi improntati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i criteri e le modalità di accesso per valorizzare il servizio prestato;

b) eliminare elementi di esclusione e le limitazioni correlate nella preesistente legislazione all'esercizio dell'obiezione di coscienza;

c) stabilire le condizioni di reciprocità nella valutazione del servizio volon-

tariamente prestato come volontari nelle Forze armate o nel Servizio civile nazionale.

2. Sullo schema del decreto legislativo è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

16. 02. Deiana.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. (Servizio civile nazionale). — 1. Al fine di salvaguardare il valore e il significato del servizio volontariamente prestato nel servizio civile nazionale, disciplinato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i criteri e le modalità di accesso alle condizioni previste per valorizzare il servizio prestato;

b) eliminare elementi di esclusione e le limitazioni correlate nella preesistente legislazione all'esercizio dell'obiezione di coscienza;

c) stabilire le condizioni di reciprocità nella valutazione del servizio volontariamente prestato come volontari nelle Forze armate o nel Servizio civile nazionale.

2. Sullo schema di decreto legislativo è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

16. 01. Molinari, Minniti, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.